

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di capitale

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Base imponibile

05

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014

LAVORO

06

PREVIDENZA - Agevolazioni

07

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Erogazioni liberali in natura di modico valore - Soglia di esenzione per il 2023 - Incremento a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro")

L'art. 40 del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. DL "Lavoro"), pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, contiene una disposizione, denominata "*Misure fiscali per il welfare aziendale*", che innalza per il 2023 la soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* a 3.000,00 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Tassazione dei fringe benefit

A norma dell'art. 51 co. 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "principio di onnicomprensività"). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine *fringe benefit* dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Il co. 3 (terzo periodo, prima parte) dell'art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta.

Tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021 (cfr. art. 112 del DL 104/2020 e art. 6-quinquies del DL 41/2021); per il 2022 era stata innalzata dapprima a 600,00 euro e poi a 3.000,00 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall'art. 3 co. 10 del DL 176/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L'innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.

Innalzamento della soglia dei fringe benefit per il 2023

L'art. 40 co. 1 del DL 48/2023 prevede che, "*limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti*".

Per il 2023, quindi, la disciplina dettata dall'art. 51 co. 3 del TUIR viene modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:

- tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, viene innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro.

Condizione dei figli fiscalmente a carico

La norma dispone che il suddetto incremento a 3.000,00 euro spetta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 co. 2 del TUIR.

In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico:

- se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a 4.000,00 euro;
- se superano i 24 anni e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Dichiarazione al datore di lavoro

L'applicazione della soglia di 3.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico non è automatica.

A norma del co. 3 dell'[art. 40](#) del DL 48/2023, infatti, "il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli".

Lavoratori dipendenti senza figli a carico

Il co. 2 dell'[art. 40](#) del DL 48/2023 dispone inoltre che resta ferma l'applicazione dell'[art. 51](#) co. 3 del TUIR in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma l'ordinaria soglia di 258,23 euro prevista dall'[art. 51](#) co. 3 del TUIR, senza possibilità di includere le somme relative alle utenze domestiche.

Superamento della soglia

In entrambi i casi (dipendenti con o senza figli a carico), il superamento della specifica soglia comporterebbe la tassazione dell'intero importo e non solo dell'eccedenza.

art. 51 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2023 - "Per il 2023 soglia dei fringe benefit a 3.000 euro ma solo configli a carico" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Erogazioni liberali - Dipendenti" - Alberti P. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.

IMPOSTE DIRETTE

[Redditi di capitale - Trust opachi esteri - Tassazione dei redditi - Particolarità \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.4.2023 n. 309\)](#)

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale delle attribuzioni effettuate da un *trust* americano e percepite da un beneficiario residente in Italia.

Nel caso di specie, il *trust* stabilito negli USA svolge esclusivamente attività finanziaria e produce redditi della medesima natura. Si ritiene quindi che il medesimo abbia natura di ente non commerciale.

Beneficiario di attribuzioni da parte del trust

I redditi imputati a beneficiari di *trust*, in base al disposto dell'[art. 44](#) co. 1 lett. g-sexies) del TUIR, hanno la peculiarità di essere attratti alla categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria. Tale norma, infatti, dispone che si qualificano quali redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".

La qualificazione come redditi di capitale opera per i redditi imputati da *trust* trasparenti sia residenti che non residenti in Italia.

Ai sensi dell'[art. 44](#) del TUIR configurano redditi di capitale:

- non solo i redditi imputati a beneficiari residenti in Italia da *trust* trasparenti sia residenti che esteri;
- ma anche i redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* opachi stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'[art. 47-bis](#) del TUIR.

Inoltre, l'[art. 45](#) co. 4-quater del TUIR stabilisce che "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

Tale disposizione conferma la mancata imponibilità delle somme, anche ove distribuite ai beneficiari finali, configuranti "patrimonio" del *trust*.

Beneficiario di trust esteri opachi

Dal punto di vista dei beneficiari residenti, l'[art. 44](#) co. 1 lett. g-sexies) del TUIR annovera tra i redditi di capitale quelli attribuiti dai *trust* trasparenti anche non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata ex [art. 47-bis](#) del TUIR anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati.

In sostanza, il reddito di un *trust* opaco corrisposto a un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia ex [art. 44](#) co. 1 lett. g-sexies) del TUIR qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 28.4.2023 n. [309](#) conferma che sebbene la disposizione operi un generico riferimento ai "*trust* esteri", essa si applica ai *trust* opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

Si afferma anche che per i *trust* non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il *trust* non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto. Quindi, in generale, si guarda all'applicazione del prelievo del 26%, sempre facendo riferimento al momento della produzione del reddito.

Nel caso di specie, il reddito del *trust* viene assoggettato ad aliquota nominale del 29% circa: pertanto, le distribuzioni effettuate non sono imponibili in Italia.

art. 44 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.4.2023 n. 309

Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2023 - "Non imponibili i redditi dei trust esteri con adeguato livellodi tassazione" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 29.4.2023, p. 28 - "Trust opaco Usa, le somme ai beneficiari non sono tassabili" - Piazza Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Trust" - Mauro A. - Sanna S.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Base imponibile - Sistemi di sicurezza anti-abbandono in auto - Accessorietà - Aliquota IVA del 5% - Applicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.4.2023 n. 308)

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.4.2023 n. [308](#) sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare alla cessione dei dispositivi che segnalano la presenza del bambino nel seggiolino, in caso di allontanamento del conducente dal veicolo.

Obbligo dell'utilizzo del sistema di sicurezza anti-abbandono in auto

Per il trasporto in auto con seggiolino dei bambini di età inferiore a quattro anni, è previsto l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino ([art. 172](#) co. 1-bis del DLgs. 30.4.92 n. 285, Codice della Strada).

Nel caso esaminato dalla risposta a interpello, il sistema anti-abbandono comporta l'utilizzo di due diversi dispositivi: un'applicazione installata sullo *smartphone* e un portachiavi.

Aliquota IVA agevolata per i seggiolini

Alla cessione dei seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli si applica l'aliquota IVA del 5% (n. 1-sexies, Parte II-bis, della Tabella A allegata al DPR [633/72](#), introdotto dall'[art. 1](#) co. 72 lett. a), n. 2, della L. 29.12.2022 n. 197).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale disposizione riguarda esclusivamente la cessione dei seggiolini e non può essere estesa ad altri beni, salvo che gli stessi possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e siano ceduti insieme agli stessi.

Nozione di accessorietà ai fini IVA

Le operazioni espressamente previste (es. trasporto) e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all'IVA nei rapporti fra le parti dell'operazione principale ([art. 12](#) del DPR 633/72).

Come precisato dalla prassi amministrativa consolidata (fra le tante, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.5.2021 n. [348](#)), una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie a un'operazione principale quando:

- dal punto di vista soggettivo, l'operazione accessoria è effettuata nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale e direttamente dal cedente o prestatore di quest'ultima ovvero per suo conto e a sue spese;

- dal punto di vista oggettivo, l'operazione accessoria e quella principale sono rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo, esiste un nesso di dipendenza funzionale tra le stesse e l'operazione accessoria integra, completa o rende possibile quella principale.

Si ricorda che, sulla base della giurisprudenza UE, una prestazione deve considerarsi accessoria a un'altra "quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore" (es. Corte di Giustizia CE 29.3.2007 causa [C-111/05](#)).

Applicazione dell'accessorietà al caso esaminato

Alla luce dei principi sopra riportati, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- se i dispositivi anti-abbandono sono ceduti insieme al seggiolino, l'intera operazione è soggetta ad IVA con l'aliquota del 5%, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà;

- se i dispositivi anti-abbandono sono venduti separatamente dal seggiolino, invece, la cessione di tali dispositivi sconta l'IVA con l'aliquota ordinaria, in quanto l'operazione non può essere considerata accessoria a quella principale (ossia alla vendita del seggiolino).

In caso di cessione separata, dunque, non è possibile applicare l'aliquota IVA del 5%, anche se i dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini.

Tale interpretazione è stata criticata dalla dottrina, in quanto la circostanza che i beni siano venduti nello stesso momento o con la medesima fattura non appare idonea a stabilire la sussistenza o meno di un'operazione accessoria a quella principale (cfr. Abagnale A., Santacroce B. "Sistemi anti-abbandono Iva al 5% solo se venduti insieme al seggiolino", *Il Sole - 24 Ore*, 29.4.2023, p. 28).

art. 12 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.4.2023 n. 308

Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2023 - "IVA al 5% per i dispositivi anti-abbandono ceduti insieme ai seggiolini" - Gazzera

Il Sole - 24 Ore del 29.4.2023, p. 28 - "Sistemi anti-abbandono, Iva al 5% solo se venduti insieme al seggiolino" - Abagnale - Santacroce

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Accessorietà" - Gazzera M.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Cause ostative - Redditi da pensione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.5.2023 n. 311)

Con la risposta a interpello 3.5.2023 n. [311](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000,00 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia, preclude l'applicazione del regime forfetario di cui alla L. [190/2014](#).

Causa di esclusione per possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

In base all'[art. 1](#) co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, l'applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell'anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli [artt. 49](#) e [50](#) del TUIR, non eccedenti l'importo di 30.000,00 euro.

Con la finalità di "incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali", è previsto che la verifica della soglia di 30.000,00 euro non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 4.4.2016 n. [10](#), aveva precisato che:

- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario; pertanto, se la cessazione del rapporto avviene, ad esempio, a maggio 2023, la stessa non sarebbe idonea a evitare di considerare la soglia dei 30.000,00 euro sul 2022, ai fini dell'applicabilità del regime per una nuova attività avviata a giugno dello stesso anno 2023 (la medesima impostazione è stata ribadita dalla risposta a interpello 24.5.2021 n. [368](#));

- il limite non si considera sempre che non siano percepiti redditi da pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo anche autonomo ai fini del raggiungimento della citata soglia, oppure non sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

Casistica oggetto di interpello

La fattispecie oggetto della risposta a interpello [311/2023](#) riguarda un soggetto residente all'estero, in un Paese UE, che intende aprire partita IVA per lo svolgimento di una nuova attività, previo trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il dubbio in ordine all'applicazione del regime forfetario per la nuova attività avviata in Italia attiene alla titolarità da parte dell'istante di una pensione di importo superiore a 30.000,00 euro, riconosciuta per raggiunti limiti di età quale ex dipendente della Commissione europea. Si tratta, in particolare, di somme esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell'Unione europea in base a quanto disposto dall'art. 12 del Protocollo n. 7 "Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea" allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A giudizio dell'istante, il fatto che la pensione sia esente da imposizione consentirebbe di applicare il regime agevolato, superando così la causa di esclusione in commento.

Titolarietà di pensione esente - Rilevanza ai fini della causa ostativa

L'Agenzia delle Entrate rileva che, in base alla L. [190/2014](#), sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli [artt. 49](#) e [50](#) del TUIR, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di tali redditi e il loro ammontare.

Non viene dunque condivisa la posizione proposta dall'istante. Deve di conseguenza ritenersi escluso dal regime forfetario il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000,00 euro annui, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

art. 1 co. 57 L. 23.12.2014 n. 190

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.5.2023 n. 311

Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2023 - "Anche la pensione non imponibile in Italia può escludere dal forfetario" - Rivetti

Analisi Monografie del 20.1.2023 - "Requisiti d'accesso e condizioni di esclusione" - Rivetti

Lavoro

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Decontribuzione per le lavoratrici madri - Novità della L. 234/2021 \(legge di bilancio 2022\) - Gestione lavoratori domestici \(messaggio INPS 28.4.2023 n. 1552\)](#)

Il messaggio INPS 28.4.2023 n. [1552](#) ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto per l'anno 2022 alle lavoratrici madri che ritornano nel posto di lavoro dopo la maternità nella gestione dei lavoratori domestici ([art. 1](#) co. 137 della L. 234/2021).

Caratteristiche del beneficio

Il beneficio consiste nell'esonero, per un anno, nella misura del 50%, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Il rientro deve essere avvenuto tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022.

Condizioni di spettanza

La norma subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla fruizione da parte della lavoratrice del congedo obbligatorio di maternità ex [art. 16](#) del DLgs. 151/2001. Sul punto, l'INPS ha chiarito che, considerata la *ratio* della norma (tutela della lavoratrice e dei figli), l'agevolazione può trovare applicazione anche se la lavoratrice:

- fruisce dell'astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio; in questo caso il beneficio è riconosciuto dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice;
- rientra dal periodo di interdizione *post partum* di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 151/2001.

Presentazione della domanda

I datori di lavoro domestico intenzionati a richiedere, per conto della lavoratrice rientrata entro il 31.12.2022, l'applicazione del predetto esonero, dovranno presentare domanda telematica all'INPS. In caso di accoglimento, dal portale dei pagamenti sarà possibile generare gli avvisi PagoPA ricalcolati e, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione, previa domanda del datore di lavoro, del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.

Ulteriori indicazioni

Con il messaggio in esame, l'INPS ha altresì comunicato:

- gli importi dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri con decorrenza dall'1.1.2022 al 31.12.2023;
- i coefficienti di ripartizione valevoli per il medesimo periodo, che non presentano variazioni rispetto a quelli relativi all'anno 2022.

Messaggio INPS 28.4.2023 n. 1552

Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2023 - "Esonero per lavoratrici domestiche di rientro dalla maternità con istanza telematica" - Tombari

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 3.4.2023 N. 116259

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 per il filtraggio dell'acqua potabile - Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,9005% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. "bonus acqua potabile"), disciplinato dall'art. 1 co. 1087 - 1088 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022 in proporzione alle risorse disponibili (pari a 5 milioni di euro).

Calcolo del credito d'imposta fruibile

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata dall'1.2.2023 al 28.2.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 17,9005%, troncando il risultato all'unità di euro.

Si ricorda che, in relazione alle spese sostenute nel 2021 (domande presentate dall'1.2.2022 al 28.2.2022), la percentuale di fruizione del credito d'imposta era stata fissata al 30,3745% (provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2022 n. 102326).

Cassetto fiscale

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari:

- in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle

successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Utilizzo in compensazione nel modello F24

Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta in esame, con la ris. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 17 è stato istituito il codice tributo "6975".

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA".